

**Legge regionale 5 marzo 1987, n. 8 (BUR n. 14/1987)
(Novellazione)**

**INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE
1984, N. 51 RECANTE "NORME PER LO SVILUPPO E LA
DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI"**

Articolo unico

All'articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

"A favore delle attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio etnografico e linguistico dei gruppo cimbri dell'Altopiano dei Sette Comuni e della Lessinia, nonché dei germanofoni di Sappada, è riservato fino al 10% dello stanziamento disponibile per le finalità del presente articolo."